

659. Ribadito il diritto alla didattica in presenza con un gruppetto di compagni per gli alunni con disabilità e BES (DPCM 2/3/2021, Note 343/21 e 10005/21)

 aipd.it/site/scheda/659-ribadito-il-diritto-alla-didattica-in-presenza-degli-alunni-con-disabilita-e-bes-dpcm-2-3-2021-note-343-21-e-10005-21/

Scheda pubblicata il **9/3/2021** e aggiornata il **9/3/2021**

A seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 2/3/2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 4 marzo la Nota prot. n° 343/21 che trasmetteva le **indicazioni applicative nella scuola** di tale DPCM.

Questa Nota ha suscitato diverse perplessità nella parte in cui evidenziava come il DPCM abbia confermato il **diritto alla didattica in presenza** per gli **alunni con disabilità e altri BES anche nelle zone rosse**, dove il DPCM prevede la chiusura delle scuole e la DAD per tutti gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

In particolare ciò che ha destato incertezze e perplessità è stata la parte in cui la Nota ha esplicitato che, oltre a tali alunni, espressamente indicati nel DPCM, **possono usufruire della didattica in presenza**, salvo diversa disposizione delle singole Regioni, **anche** gli **“alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”**. Ciò probabilmente **per consentire a questi lavoratori di potersi recare al lavoro** e non danneggiare ulteriormente l’economia del Paese, rimettendo comunque alle singole Regioni la decisione finale.

Questa possibilità in realtà era **già stata presa in considerazione dal Ministero con la Nota prot. n° 1990 del 5/11/2020**, essendo **prevista nel Piano Scuola 2020/2021** trasmesso con **D.M. n° 39 del 26/06/2020**; però questo D.M. prevedeva pure un successivo “apposito atto dispositivo” che regolamentasse la possibilità della didattica in presenza per questa categoria di alunni. **Tale atto dispositivo però non è mai stato emanato**, non essendoci mai stata in concreto questa necessità. Infatti, fino a questo ultimo DPCM, la didattica in presenza veniva garantita fino alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse.

Invece ora il DPCM del 2/3/2021 ha decretato nuovamente (e per la prima volta dallo scorso anno!) la **chiusura di tutte le scuole** delle zone rosse, **non accompagnando tale decisione con le misure di supporto alle famiglie**, come il bonus babysitter previsto lo scorso anno. Per questo motivo **molti genitori** che fanno parte dei “lavoratori indispensabili” **si sono trovati costretti a dover chiedere per la prima volta di poter usufruire della possibilità di mandare in presenza i figli più piccoli**, per conciliare le proprie esigenze di lavoro, e proprio in forza delle indicazioni della Nota prot. n° 343 del 4/3/2021 che prevede questa possibilità, **salvo diversa disposizione delle singole Regioni**. Nessuna Regione aveva emanato alcuna disposizione in merito.

Le **scuole, di conseguenza, si sono trovate in difficoltà** ad accogliere le richieste delle famiglie e per questo **il Capo di Gabinetto del Ministro ha emanato domenica 7 marzo la Nota prot. n° 10005/21** per chiarire le prime indicazioni contenute nella Nota del 4 marzo.

In realtà in questa nuova Nota del 7 marzo si riportano solo i brani del DPCM del 2/3/2021 che prevedono il diritto alla didattica in presenza per gli alunni con disabilità e ulteriori BES, **senza fare alcun cenno al fatto che tale possibilità possa essere estesa o meno anche ad altre categorie di alunni**.

Pertanto la normativa relativa ai figli dei “lavoratori indispensabili” rimane lacunosa. Così come è scritta, infatti, la possibilità della didattica in presenza di questi alunni non è configurabile come un diritto soggettivo, come invece lo è quello costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità.

Quindi **per i figli dei “lavoratori indispensabili” è necessario urgentemente e con chiarezza colmare il vuoto normativo**, poiché **non si possono lasciare queste famiglie in difficoltà** tra lo scegliere se andare a lavorare, lasciando i figli piccoli incustoditi a casa o dovendosi sobbarcare le spese di sorveglianza, o il dover rinunciare a lavorare per assistere i figli.

A parte la questione sulla didattica in presenza per i figli dei “lavoratori indispensabili” ai bisogni essenziali, che dovrà essere approfondita e chiarita ulteriormente, ci preme esplicitare che invece il **diritto alla didattica in presenza per gli alunni con disabilità viene chiaramente ribadito sia nel DPCM del 2/3/2021, sia nelle ultime due note del Ministero**. Pertanto nessuno (Uffici Scolastiche Regionali, Regioni, Comuni, singole scuole...) potrà limitare tale diritto.

Inoltre in tutti i testi degli ultimi DPCM (compreso quello del 2 marzo) che prevedevano già questo diritto, è esplicitato che la didattica in presenza è sempre garantita *“in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’**effettiva inclusione scolastica** degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”*.

Come abbiamo esplicitato in precedenti schede, altre norme ministeriali hanno già chiarito che l’**“effettiva inclusione”** si realizza **solamente con la presenza a scuola di alcuni compagni** degli alunni con disabilità, che se, viceversa, fossero i soli presenti con il docente di sostegno o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, verrebbero isolati dal resto della classe, pur se effettuassero collegamenti a distanza con i compagni, e quindi la loro inclusione sarebbe fittizia e non effettiva.

Quindi è importante sottolineare che **resta garantito il diritto per gli alunni con disabilità e altri BES alla didattica in presenza con un gruppetto di compagni**. Pertanto le scuole che già in passato, e purtroppo ancora oggi, interpretano i DPCM recenti nel senso di ammettere alla frequenza in presenza i soli alunni con disabilità e con altri BES, non rispettano lo spirito della logica inclusiva.

Naturalmente **nessun compagno può essere obbligato** ad essere presente a scuola e pertanto i compagni debbono aderire alla didattica in presenza per garantire l'inclusione del proprio compagno con disabilità esclusivamente **su base volontaria** delle rispettive famiglie.

Vedi anche le schede:

n° 648. Confermato definitivamente il diritto alla didattica in presenza con un gruppo di compagni per gli alunni con disabilità (DPCM 03/11/2020 e Nota 1990/20).

n° 652. Dal 7 gennaio didattica in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado (DPCM 3/12/2020 e Nota 2164/20).

n° 647. Torna la didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, ma non per gli alunni con disabilità (DPCM 24/10/2020 e Nota 1927/20).

n° 641. Il difficile avvio dell'anno scolastico 2020/21 (Piano Scuola 2020/21).

Salvatore Nocera

Nicola Tagliani

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel: 351/7308112 – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

E-mail: scuola@aipd.it
